

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Luisa de PETRIS Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-nel giudizio su ricorso in materia di responsabilità, iscritto al n. **61209** del

Registro di Segreteria, promosso da:

- MADDALONI Maurizio (c.f. MDDMRZ54T04F839F), nato a Napoli il

4.12.1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Abbamonte (c.f.

BBMNDR62D18F839S) Pec: andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it)

ed elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Avignonesi n. 5;

per la revocazione

- della sentenza della Corte conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale

d'appello, n. 53/2023, depositata il 7 marzo 2023.

nei confronti di:**PROCURA GENERALE** della Corte dei conti;**PROCURA REGIONALE** della Corte dei conti presso la Sezione

	SENT. 98/2024	
	giurisdizionale per la regione Campania;	
	- Giovanni Antonio Cocco	
	- Esti Mario	
	VISTI il ricorso per revocazione e tutti i documenti di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del giorno 11 aprile 2024, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il	
	relatore, Pres. Rita Loreto, l'Avv. Andrea Abbamonte per il ricorrente e	
	il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice	
	Procuratore generale Antongiulio Martina;	
	FATTO	
	La Procura regionale per la Campania aveva citato in giudizio i signori:	
	Maddaloni Maurizio, presidente della C.C.I.A.A. di Napoli e anche dello	
	ISNART, s.c.p.a., Esti Mario, segretario generale della stessa Camera	
	di Commercio, Cocco Giovanni Antonio, direttore generale dal 2004 al	
	2014 dello ISNART, s.c.p.a., Barzan Manuela, direttore generale	
	dall'1/05/2005 al 31/07/2016 dell'ex Azienda Speciale "Comtur" (poi	
	cessata il 6/07/2016 per incorporazione nella "S.I. Impresa" della	
	C.C.I.A.A. di Napoli), Varriale Giovanna, responsabile amministrativo	
	della predetta "Comtur" dal 2007 al 30/12/2015; Russo Pasquale,	
	presidente dell'ex Azienda Speciale "Agripromos" (poi cessata il	
	6/07/2016 per incorporazione nella "S.I. Impresa" della C.C.I.A.A. di	
	Napoli); Allinoro Giovanni, vice presidente della predetta "Agripromos";	
	Ricciulli Paolo, componente del C.d.A. dell'"Agripromos"; De Sio	
	Raffaele, segretario generale della C.C.I.A.A. di Salerno e, ad interim,	
	di Unioncamere Campania con sede in Napoli; De Falco Riccardo,	
	2	

direttore generale dell'ex Azienda Speciale "Eurosportello" (poi cessata il 6/07/2016 per incorporazione nell'Azienda Speciale "S.I. Impresa" della C.C.I.A.A. di Napoli) chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 280.258,00, a titolo di risarcimento danno in favore dei rispettivi enti di appartenenza. In particolare, le contestazioni avevano riguardato una serie di incarichi conferiti illegittimamente, secondo l'impostazione erariale, alla sig.ra OMISSIS e precisamente, per:

- C.C.I.A.A. di Napoli, incarico affidato dal segretario generale Esti, con determina n. 374 del 26.9.2012 e più volte prorogato sino al novembre 2015, ritenuto causa di danno in relazione alle retribuzioni corrisposte dal 2012 al 2015 per complessivi euro € 110.846,00; di tale danno avrebbero dovuto rispondere i signori Maddaloni ed Esti;

- IS.NA.R.T. SCPA., la contestazione era stata riferita al fatto che la sig. OMISSIS, assunta in data 21.12.2012 con contratto a tempo indeterminato dallo stesso ente (diventato dal gennaio 2013 società in house della Unioncamere Campania), non avrebbe svolto, nell'arco temporale compreso tra il gennaio 2013 e il settembre 2016, alcuna prestazione lavorativa in favore di detto ente pur essendo stata dallo stesso regolarmente retribuita; del danno, quantificato in euro 119.487,00, avrebbero dovuto rispondere il presidente Cocco e il segretario generale Maddaloni, nonché l'Esti.

- COMTUR (azienda speciale della C.C.I.A.A.), la contestazione faceva riferimento a diversi incarichi di consulenza conferiti alla sig.ra OMISSIS nell'arco temporale 2010-2015, ritenuti causa di danno sia

perché privi dei requisiti di legittimità, sia perché in contrasto con l'art.

18 d.l. 26.6.2008, n. 112, nella versione vigente ratione temporis, conv.

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; del danno, anche in questo caso

referito alle retribuzioni corrisposte nel periodo e quantificato in

complessivi € 29.335,20, avrebbero dovuto rispondere, secondo la

Procura regionale, il direttore generale Barzan Manuela, il

responsabile amministrativo dell'ente, Giovanna Varriale, Mario Esti e

Maurizio Maddaloni;

- AGRIPROMOS - azienda speciale della C.C.I.A.A., l'incarico

conferito alla sig.ra OMISSIS aveva riguardato la "raccolta e

rendicontazione amministrativa della documentazione afferente

all'iniziativa camerale Natale 2013" e la contestazione formulata era

stata quella di averlo attribuito senza alcuna preventiva ricognizione

sull'esistenza delle professionalità interne all'ente in grado di

assicurare la prestazione; del danno, quantificato in complessivi €

5.200,00, avrebbero dovuto rispondere Pasquale Russo, presidente

pro-tempore, Giovanni Allinoro, vicepresidente, Paolo Ricciulli,

componente del consiglio di amministrazione, Mario Esti e Maurizio

Maddaloni per violazione dei rispettivi doveri di servizio connessi al

ruolo;

- UNIONCAMERE CAMPANIA. Il danno era stato quantificato in euro

11.790,00 per n. 3 incarichi conferiti alla sig.ra OMISSIS in deroga alle

disposizioni di settore; di detto danno avrebbero dovuto rispondere

Raffaele De Sio, segretario generale e firmatario degli atti di

conferimento, nonché il presidente Maurizio Maddaloni;

	SENT. 98/2024	
	- EUROSPOTELLO - azienda speciale della C.C.I.A.A. La	
	contestazione aveva riguardato l'incarico di consulenza conferito alla	
	sig.ra OMISSIS il 26.9.2011 per "monitorare i rapporti tra Eurosportello	
	e le istituzioni locali e nazionali" in occasione della XX Convention delle	
	Camere di Commercio Italiane all'estero, ed era stato quantificato in €	
	3.600,00 da porre a carico di Riccardo De Falco, segretario generale	
	firmatario dell'atto di nomina, nonché dei signori Maurizio Maddaloni	
	ed Esti Mario in relazione alle rispettive cariche ricoperte.	
	Avuto riguardo all'odierno ricorrente, la Sezione territoriale, con	
	sentenza n. 1182/2021, depositata il 22 novembre 2021, ne ha	
	pronunciato la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento	
	dell'importo di € 42.586,00, di cui € 16.336,00 (€ 20.419,00 – 20%) in	
	favore della CCIAA di Napoli, € 24.168,00 (€ 30.210,00 – 20%) in	
	favore dello ISNART, € 256,00 (€ 320,72 – 20%) in favore di COMTUR	
	ed € 1.826,00 (€ 2.283,00 – 20%) in favore della UNIONCAMERE	
	Campania, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, nei	
	termini precisati in motivazione, nonché, unitamente agli altri convenuti	
	condannati, al pagamento delle spese del procedimento. La suddetta	
	pronuncia di condanna del MADDALONI si riferisce ai danni non	
	coperti da prescrizione (retribuzioni erogate sino a settembre 2014).	
	Questa Sezione centrale, pronunciatasi sugli appelli di MADDALONI e	
	di altri tre condannati, con sentenza n. 53/2023 del 7 marzo 2023 li ha	
	respinti, confermando la sentenza di primo grado.	
	Con atto notificato il 15 novembre 2023 e iscritto a ruolo il 1° dicembre	
	2023, il sig. MADDALONI ha proposto ricorso per revocazione avverso	
	5	

la suddetta sentenza n. 53/2023, formulando i seguenti motivi:

I. *“errore di fatto revocatorio su un punto decisivo della controversia, ovvero sull’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del dott. Maddaloni emessa dal Tribunale di Napoli-Sezione penale, n. 5794/2022 del 3.6.2022 e connessa alla omessa percezione delle risultanze documentali versate in atti”;*

II. *“errore di fatto revocatorio su un punto decisivo della controversia, ovvero sull’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del dott. Maddaloni emessa dal Tribunale di Napoli-Sezione penale, n. 5794/2022 del 3.6.2022 e connessa alla omessa percezione delle risultanze documentali versate in atti”;*

III. *“errore di fatto revocatorio su un punto decisivo della controversia in relazione alle vicende CCIAA - travisamento dei fatti”;*

IV. *“segue: errore di fatto revocatorio su un punto decisivo della controversia in relazione alle vicende ISNART s.c.p.a.- erronea percezione delle risultanze di causa”;*

V. *“segue: errore di fatto revocatorio su un punto decisivo della controversia in relazione alle vicende ISNART s.c.p.a.- erronea percezione delle risultanze di causa”;*

e ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata e/o riformata e che il ricorrente venga assolto dalle domande proposte nei suoi confronti dal Procuratore regionale con la citazione introduttiva del giudizio, con vittoria di spese, competenze e onorari.

Il Procuratore generale ha depositato in data 27 marzo 2024 le proprie conclusioni, con cui ha preliminarmente sostenuto la inammissibilità

	SENT. 98/2024	
	del ricorso in revocazione, per inosservanza delle disposizioni previste	
	per la notifica e per il deposito del ricorso dagli articoli 203 e 180 c.g.c.	
	In particolare, il Procuratore generale ha evidenziato che il ricorrente	
	non ha osservato il disposto dell'art. 180 primo comma c.g.c., e in	
	particolare l'onere di nuovamente depositare, a pena di decadenza, il	
	ricorso notificato nella segreteria del giudice adito, entro 30 giorni	
	dall'ultima notificazione, unitamente alla prova delle eseguite	
	notificazioni, essendosi invece il ricorrente limitato a notificare il solo	
	decreto di fissazione di udienza e non il ricorso e il decreto	
	presidenziale come prescritto dall'art. 203, quinto comma, c.g.c.	
	Il Procuratore generale, con articolate argomentazioni, ha poi	
	sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo,	
	poiché il ricorrente ha dedotto asseriti errori di fatto nei quali sarebbe	
	incorso il giudice di appello, mentre in realtà tutti gli errori prospettati	
	dal MADDALONI sarebbero privi dei requisiti necessari ai fini	
	dell'integrazione dell'errore di fatto revocatorio.	
	Il Procuratore ha quindi concluso per l'integrale rigetto	
	dell'impugnazione per revocazione, in quanto inammissibile e	
	infondata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del	
	procedimento, oltre che al pagamento di una ulteriore somma,	
	equitativamente determinata ai sensi dell'art. 31, quarto comma, c.g.c,	
	in favore dello Stato.	
	Con successiva memoria la difesa del sig. MADDALONI ha replicato	
	alle conclusioni del Procuratore generale, contestando in particolare	
	l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione e precisando che il	

	SENT. 98/2024	
	ricorso per revocazione era già stato regolarmente notificato alle	
	controparti in data 15 novembre 2023, come attestato dalle ricevute di	
	consegna e di accettazione versate in atti, e per tale ragione si è	
	proceduto a notificare il solo d.f.u. a sua volta depositato entro il	
	termine di 30 giorni dalla notifica, come richiesto dall'art. 180 c.g.c. Si	
	tratterebbe, ad avviso del ricorrente, di una presunta irregolarità	
	formale e non già della mancata notifica degli atti di cui si discute.	
	La difesa del MADDALONI ha poi riesaminato i vari motivi di	
	revocazione, concludendo per la sussistenza degli errori revocatori e	
	per l'accoglimento del ricorso.	
	Alla odierna pubblica udienza, l'Avv. Abbamonte per il ricorrente e il	
	rappresentante del Pubblico Ministero hanno insistito per	
	l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con i propri scritti,	
	concludendo come in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente ricorso risulta inammissibile per violazione dell'art. 180,	
	comma 1, c.g.c., come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 3, lett.	
	b), decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,	
	dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.	
	A tal riguardo, giova osservare che l'art. 203 c.g.c., nella versione	
	risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 89, comma 1, lett. b), d.lgs.	
	7 ottobre 2019, n. 114, statuisce che:	
	<i>“1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso</i>	
	<i>giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.</i>	
	8	

2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.

3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178.

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni”.

A sua volta, l’art. 180, comma 1, c.g.c., come da ultimo modificato, a partire dal 1° aprile 2021, dall’art. 6, comma 3, lett. b), decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede che:

“L’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”.

2. Ciò posto, questa Sezione ha già avuto modo di affermare,

pronunciandosi su analoghi giudizi (cfr. Sez. II app. n. 39/2024) con argomentazioni alle quali il Collegio intende dare continuità, che la novella del 2021 ha esteso ai giudizi revocatori il termine decadenziale per i depositi, superando la limitazione ai soli giudizi d'appello, precedentemente contenuta nell'art. 180 c.g.c., comma 1, come modificato in sede di correttivo del 2019.

Quest'ultima disposizione, infatti, nella sua versione originaria, in vigore dal 7 ottobre 2016, prevedeva che: *“Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”*.

La medesima disposizione, nella versione risultante dalla novella introdotta dall'art. 82, comma 1, d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, non conteneva più il riferimento alla revocazione ed all'opposizione di terzo, statuendo che: *“Nei giudizi di appello, l'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”*.

Infine, come anticipato, la novella del 2021 ha nuovamente esteso ai giudizi revocatori il termine decadenziale per i depositi, eliminando l'incipit *“nei giudizi d'appello”* e mantenendo il generale riferimento all' *“atto d'impugnazione”*, idoneo a ricomprendere, con ogni evidenza,

anche il ricorso per revocazione.

Del resto, secondo quanto specificato nella Relazione Illustrativa alla novella legislativa, la modifica di cui all'art. 6 comma 3, lettera b) del d.l. n.44/2021 è tesa proprio a uniformare le modalità previste per l'appello, per la revocazione e per l'opposizione di terzo.

Peraltro, la formulazione letterale dell'art. 180 c.g.c. (come risultante dalla più volte richiamata novella del 2021) porta, dunque, a ritenere che, sebbene la disciplina relativa al mezzo revocatorio trovi autonoma previsione nell'ambito dell'art. 203 c.g.c., *"...al deposito del ricorso per revocazione, ai fini del radicamento del giudizio, nei termini di cui all'art. 178 c.g.c. (cfr art. 203 c. 3 c.g.c.) si aggiunga un ulteriore successivo obbligo di nuovo deposito del ricorso, con la prova delle avvenute notificazioni, ai fini della dimostrazione della corretta instaurazione del contraddittorio"* (così, testualmente Corte conti, Sez. II app., n. 211/2023; in termini analoghi, n. 17/2024 e n. 101/2022).

3. Nel caso di specie, in base agli atti di causa, la notifica del solo ricorso per revocazione è avvenuta in maniera del tutto irrituale in data 15 novembre 2023, prima ancora del deposito del ricorso e prima che il Presidente della Sezione comunicasse il decreto di fissazione di udienza, e ad essa ha fatto seguito in data 1° dicembre 2023 il deposito del ricorso presso l'Ufficio del ruolo generale. Una volta emesso, in data 13 dicembre 2023, il decreto di fissazione di udienza, l'interessato non ha tuttavia provveduto, secondo quanto disposto dall'art. 180 c.g.c., a depositare nella segreteria della Sezione, a pena di decadenza, il ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione di

udienza, entro 30 giorni dall'ultima delle notificazioni, insieme alla prova delle eseguite notifiche.

Per contro, il deposito presso la Segreteria di questa Sezione del ricorso, con la prova dell'avvenuta notifica, risulta intervenuto – si ripete irritualmente – solo in data 1° dicembre 2023, mentre successivamente l'interessato si è limitato a depositare presso la segreteria della Sezione solo il D.F.U. notificato.

4. Ciò comporta l'inammissibilità del presente gravame, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (*in terminis*, tra le altre, Corte conti, Sez. II app., n. 17/2024, n. 211/2023, n.527/2022, n. 344/2022, n.148/2022 e n. 101/2022; Sez. III app.n.111/2023, n.39/2023).

Sul punto, è il caso di evidenziare che l'irritualità del deposito del ricorso notificato risulta rilevabile anche d'ufficio, venendo in rilievo una preclusione decadenziale derivante dal mancato rispetto di un adempimento (il nuovo deposito del ricorso ai sensi dell'art. 180 c.g.c.) e di un termine espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, oltreché finalizzato a garantire la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale (*in terminis*, Corte conti, Sez. II app., n. 101/2022 e n. 148/2022).

In conclusione, per tutto quanto sopra detto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile, e ciò preclude al Collegio l'esame nel merito dei motivi di revocazione.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono, altresì, i presupposti di cui al quarto

SENT. 98/2024

comma dell'art. 31 c.g.c. per la condanna del ricorrente al pagamento

di una ulteriore somma, in favore dello Stato, equitativamente

determinata in euro 500,00 (cinquecento/00).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in

revocazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di

giudizio, che si liquidano in euro 176,00 (CENTOSETTANTASEI/00) e

di una ulteriore somma ai sensi dell'art. 31, quarto comma, c.g.c, in

favore dello Stato, equitativamente determinata in euro 500,00

(cinquecento/00).

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 11 aprile 2024.

IL PRESIDENTE

Rita Loreto

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 24 APR. 2024

p. IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani